



Modello di Organizzazione, gestione e controllo

Parte speciale B - Reati Ambientali

art. 25-undecies del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231



STORICO DELLE MODIFICHE

Rev.	Data Stesura	Data Approvazione CdA	Descrizione della modifica
0	05/07/2016	20/11/2017	Prima emissione
1	26/03/2019	04/04/2019	Correzione nominativi delle figure coinvolte nelle attività a rischio
2	23/03/2023	12/09/2023	Revisione dell'intera struttura della presente Parte Speciale
3			



Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Speciale B – Reati Ambientali

Rev. 2
Marzo 2023

1	Premessa	3
2	I Reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto Legislativo 231/01	4
3	Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-undecies del Decreto Legislativo 231/01... ..	10
4	Individuazione delle aree di rischio e delle attività sensibili.....	12
5	Protocolli generali	14



Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Speciale B – Reati Ambientali

Rev. 2
Marzo 2023

1 Premessa

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/01 (di seguito, anche, i "Reati Ambientali"), unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle aree a rischio reato.

In considerazione delle caratteristiche organizzative del Consorzio Territori del Mincio (di seguito anche "Consorzio" o "Ente") tutti i destinatari della Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

L'attività svolta dal Consorzio, sotto il profilo della bonifica, consiste nella periodica e costante manutenzione della vasta rete di canali (circa 1500 Km) per la maggior parte ad uso promiscui (irrigazione e bonifica), i quali raccolgono le acque, derivanti da precipitazioni atmosferiche, da scarichi di attività commerciali, industriali, artigianali e residenziali, per farle defluire nei fiumi demaniali in taluni periodi dell'anno e per renderle disponibili per l'irrigazione.

Tutti gli scarichi di acqua che confluiscono nella rete di canali del Consorzio sono autorizzati dallo stesso con la sola finalità di regolamentare la portata di acqua nei canali stessi. A tal proposito si specifica fin d'ora che il Consorzio di Bonifica, non ha nessuna competenza sugli aspetti qualitativi delle acque che si riversano nei propri canali.



Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Speciale B – Reati Ambientali

Rev. 2
Marzo 2023

2 I Reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto Legislativo 231/01

Il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, che ha dato attuazione alle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (entrambe in materia di tutela penale dell'ambiente), ha introdotto nel Decreto legislativo n. 231/2001 l'art. 25-undecies, rubricato "Reati Ambientali", che prevede una serie di nuovi reati presupposto, qui di seguito indicati.

Al **comma 1**, l'art. 25-undecies indica le fattispecie di reati presupposti contenuti nel Codice Penale:

– **Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale (lett. a dell'art. 25-undecies):**

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

– **Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale (lett. b dell'art. 25-undecies):**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

– **Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente (lett. c dell'art. 25-undecies):**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

– **Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti applicate in caso di commissione di delitto associativo di cui all'art. 416 c.p. (lett. d dell'art. 25-undecies):**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

– **Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (lett. e dell'art. 25-undecies):**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.



Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Speciale B – Reati Ambientali

Rev. 2
Marzo 2023

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

– **art. 727-bis c. p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (lett. f dell'art. 25-undecies):**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta*¹ è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

– **art. 733-bis c.p. Danneggiamento o distruzione di habitat all'interno di un sito protetto (lett. g dell'art. 25-undecies):**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto*² o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

Al **comma 2**, l'art. 25-undecies indica le fattispecie di reati presupposti contenuti nel c.d. Testo Unico Ambientale, disciplinato dal decreto legislativo n. 152/2006:

– **art. 137 commi 3, 5 (prima parte) e 13 del TUA: Sanzioni penali (lett. a, n. 1 dell'art. 25-undecies):**

Comma 3 Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose: Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Comma 5 (Primo periodo) Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite: Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

Comma 13 Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate: Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

– **art. 137 commi 2, 5 (seconda parte) e 11 del TUA: Sanzioni penali (lett. a, n. 2 dell'art. 25-undecies):**

Comma 2 Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose: Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di

¹Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

² Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.



Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Speciale B – Reati Ambientali

Rev. 2
Marzo 2023

sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5000€ a 52000€.

Comma 5 (Secondo periodo) Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite: Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro

Comma 11 Scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee: Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

– **art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 del TUA: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (lett. b, n. 1, 2 e 3 dell'art. 25-undecies):**

Comma 1: Fuori dai casi sanzionati dall'art. 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Comma 3 Discarica non autorizzata: Fuori dai casi sanzionati dall'art. 29-quattordicesimo, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 euro a 52.000 euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Comma 5 Miscelazione di rifiuti: Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Comma 6 (Primo periodo) Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi: Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.

– **art. 257 commi 1 e 2 del TUA: Bonifica dei siti (lett. c, n. 1 e 2 dell'art. 25-undecies):**

Comma 1: Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Comma 2: Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

– **art. 258 comma 4 (secondo periodo) del TUA: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (lett. d dell'art. 25-undecies)**

Comma 4 (Secondo periodo): Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

– **art. 259 comma 1 del TUA: Traffico illecito di rifiuti (lett. e dell'art. 25-undecies):**

Comma 1 Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE)



Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Speciale B – Reati Ambientali

Rev. 2
Marzo 2023

1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

- **art. 260 commi 1 e 2 del TUA articolo abrogato dal dal D.Lgs n. 21/18 e sostituito dall'art. 452-
quaterdecies del c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (lett. f dell'art. 25-undecies):**

Comma 1: Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Comma 2: Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

- **art.260-bis commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8 (primo e secondo periodo) del TUA: Sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti (lett. g dell'art. 25-undecies):**

Comma 6: Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 7 (secondo periodo): Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Comma 7 (terzo periodo): Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Comma 8 (primo periodo): Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.

Comma 8 (secondo periodo): La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

- **art. 279 comma 5 del TUA: Sanzioni (lett. h dell'art. 25-undecies):**

Comma 5 Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria: Nei casi previsti dal comma 2³ si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Al comma 3, l'art. 25-undecies indica le fattispecie di reati presupposti contenuti nella Legge n. 150/1992:

- **art. 1 comma 1 e 2, art. 2 comma 1 e 2, art. 3bis comma 1, art. 6 comma 4 in tema di illecito commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (lett. a, b e c dell'art. 25-undecies):**

art. 1, comma 1: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da € 15.000 a € 150.000 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro

³ Comma 2 Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione



Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Speciale B – Reati Ambientali

Rev. 2
Marzo 2023

commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Art. 1 comma 2: In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da un anno a tre anni e dell'ammenda da € 20.000 a € 200.000. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

Art. 2 comma 1: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000 a € 200.000 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

Art. 2 comma 2: In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000 a € 200.000. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la



Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Speciale B – Reati Ambientali

Rev. 2
Marzo 2023

sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 3bis comma 1: Alla fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modifiche, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizioni di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Art. 6 comma 4: Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da €15.000 a € 300.000.

Al **comma 4**, l'art. 25-undecies indica la fattispecie del reato presupposto contenuti nella Legge n. 549/1993:

– **art. 3 comma 6 in tema di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:**

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito

Al **comma 5**, l'art. 25-undecies indica le fattispecie di reati presupposti contenuti nel Decreto Legislativo n. 202/2007:

– **art. 9 comma 1 inquinamento colposo (lett. a dell'art. 25-undecies):**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

– **art. 8 comma 1 e art. 9 comma 2 inquinamento doloso e colposo (lett. b dell'art. 25-undecies):**

Art. 8 comma 1 inquinamento doloso: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Art. 9 comma 2 inquinamento colposo con danni permanenti: Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000

– **art. 8 comma 2 inquinamento doloso (lett. c dell'art. 25-undecies):**

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.



Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Speciale B – Reati Ambientali

Rev. 2
Marzo 2023

3 Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/01

Qui di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste a carico dell'Ente in caso di condanna, qualora sia accertato in giudizio che dalla commissione da parte di un dipendente di uno dei reati presupposto, indicati nel precedente paragrafo, derivi un interesse o un vantaggio:

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA SE PREVISTA
COMMA 1 EX ART. 25 UNDECIES (REATI CODICE PENALE)		
art. 452-bis c.p.	Da 250 a 600 quote	Prevista l'applicazione dal co.1 bis dell'art. 25-undecies per una durata non superiore ad 1 anno
art. 452-quater c.p.	Da 400 a 800 quote	Prevista l'applicazione dal co. 1 bis dell'art. 25-undecies
art. 452-quinquies c.p.	Da 200 a 500 quote	
art. 452-octies c.p.	Da 300 a 1000 quote	
art. 452-sexies c.p.	Da 250 a 600 quote	
art. 727-bis c.p.	Fino a 250 quote	
art. 733-bis c.p.	Da 150 a 250 quote	
COMMA 2 EX ART. 25 UNDECIES (REATI D. LGS N. 152/2006)		
Art. 137 comma 3 Art. 137 comma 5 (I parte) Art. 137 comma 13	Da 150 a 250 quote	
Art. 137 comma 2 Art. 137 comma 5 (II parte) Art. 137 comma 11	Da 200 a 300 quote	Prevista l'applicazione dal co. 7 dell'art. 25-undecies per una durata non superiore a 6 mesi
Art. 256 comma 1, lett. a)	Fino a 250 quote	
Art. 256 comma 1, lett. b) Art. 256 comma 3 (I periodo) Art. 256 comma 5	Da 150 a 250 quote	
Art. 256 comma 3 (II periodo)	Da 200 a 300 quote	Prevista l'applicazione dal co. 7 dell'art. 25-undecies per una durata non superiore a 6 mesi
Art. 257 comma 1	Fino a 250 quote	
Art. 257 comma 2	Da 150 a 250 quote	
Art. 258 comma 4	Da 150 a 250 quote	
Art. 259 comma 1	Da 150 a 250 quote	
Art. 260 comma 1	Da 300 a 500 quote	Prevista l'applicazione dal co. 7 dell'art. 25-undecies per una durata non superiore a 6 mesi o nei casi previsti dal co. 8 l'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività
Art. 260 comma 2	Da 400 a 800 quote	Prevista l'applicazione dal co. 7 dell'art. 25-undecies per una durata non superiore a 6 mesi o nei casi previsti dal co. 8 l'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività
Art. 260 bis comma 6 Art. 260 bis comma 7 Art. 260 bis co. 8 (I periodo)	Da 150 a 250 quote	
Art. 260 bis co. 8 (II periodo)	Da 200 a 300 quote	
Art. 279 comma 5	Da 200 a 300 quote	
COMMA 3 EX ART. 25 UNDECIES (REATI LEGGE N. 150/1992)		
Art. 1 comma 1 Art. 2 comma 1 e 2 Art. 6 comma 4	Fino a 250 quote	
Art. 1 comma 2	Da 150 a 250 quote	
Art. 3 bis comma 1	Cfr. comma 3 lett. c	
COMMA 4 EX ART. 25 UNDECIES (REATI LEGGE N. 549/1993)		
Art. 3 comma 6	Da 150 a 250 quote	
COMMA 5 EX ART. 25 UNDECIES (REATI D. LGS N. 202/2007)		
Art. 9 comma 1	Fino a 250 quote	
Art. 8 comma 1 Art. 9 comma 2	Da 150 a 250 quote	Prevista l'applicazione dal co. 7 dell'art. 25-undecies per una durata non superiore a 6 mesi o nei casi previsti dal co. 8 l'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività



Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Speciale B – Reati Ambientali

Rev. 2
Marzo 2023

Art. 8 comma 2	Da 200 a 300 quote	Prevista l'applicazione dal co. 7 dell'art. 25-undecies per una durata non superiore a 6 mesi o nei casi previsti dal co. 8 l'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività
----------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con riferimento alla **sanzione pecuniaria**: come illustrato nella Parte Generale del Modello, a cui si fa espresso rimando (p. 18), ogni singola **quota** ha un valore variabile all'interno della cornice edittale prevista dall'art. 10 D. Lgs. n. 231/01 che va **da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00**.

Con riferimento alla **sanzione interdittiva**: come indicato nella Parte Generale del Modello, a cui si fa espresso rimando (p. 18), tali sanzioni tassativamente previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 231/01 sono irrogate solo se espressamente previste dal Decreto e possono consistere:

- a) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In particolare, l'art. 25-undecies del Decreto indica al **comma 1 bis**, al **comma 7** e al **comma 8⁴** i reati presupposto per i quali è prevista la sanzione interdittiva, congiuntamente a quella pecuniaria, e ne indica la durata massima (come specificato nella tabella *ut supra*).

⁴ Si applica il comma 8 se è provato che l'Ente avesse come scopo (unico o prevalente) il consentire o l'agevolare la commissione dei reati presupposto.



4 Individuazione delle aree di rischio

Ciascuna attività svolta dal Consorzio, al fine di provvedere ad una costante manutenzione della rete di canali irrigui, può rivelarsi una potenziale area di rischio rispetto ad alcune delle fattispecie di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01.

Pertanto, di seguito saranno indicate le principali attività realizzate dal Consorzio, in relazione alle quali si procederà all'indicazione degli specifici reati presupposto che si potrebbero configurare.

A. MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E DEI MANUFATTI DI REGOLAZIONE:

Nello svolgimento della manutenzione della rete idrica e dei manufatti di regolazione, i principali rischi riguardano principalmente i processi di **gestione dei rifiuti** speciali e non (es. fanghi da drenaggio a seguito della pulizia canali) che si ottengono ad esito dello svolgimento di tali attività. I rischi possono riguardare la corretta identificazione, il corretto stoccaggio e la separazione dei rifiuti, oltre che il trasporto e lo smaltimento nei termini definiti dalla normativa.

Qui di seguito i possibili reati presupposto configurabili nell'esecuzione di tale attività:

- **art. 452 quinquies c.p.** - Delitti colposi contro l'ambiente;
- **art. 256 comma 1 del D. Lgs. n. 152/06** - Attività di gestione rifiuti non autorizzata;
- **art. 256 comma 3 del D. Lgs. n. 152/06** - Discarica non autorizzata;
- **art. 256 comma 5 del D. Lgs. n. 152/06** – Miscelazione di rifiuti;
- **art. 257 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 152/06** – Bonifica dei siti;
- **art. 258 comma 4 del D. Lgs. n. 152/06** – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- **art. 260 bis del D. Lgs. n. 152/06** – Tracciabilità dei rifiuti.

B. ATTIVITA' LAVORATIVE PRESSO LE SEDI PRINCIPALI DI LAVORO:

Nello svolgimento delle attività nelle sedi principali di lavoro (costituite da impianti idrovori, caselli idraulici, officine e magazzini) e distribuite nelle 8 zone⁵ in cui è suddiviso il Consorzio, i possibili rischi riguardano principalmente la **gestione dei rifiuti** speciali e non come ad esempio: oli esausti, diserbanti, amianto, rifiuti prodotti dalla sgrigliatura, materiale di risulta da piccole demolizioni. I rischi riguardano principalmente la corretta identificazione, il corretto stoccaggio e la separazione dei rifiuti oltre che il trasporto e lo smaltimento nei termini definiti dalla normativa.

Qui di seguito i possibili reati presupposto configurabili nell'esecuzione di tale attività:

- **art. 452 quinquies c.p.** - Delitti colposi contro l'ambiente;
- **art. 256 comma 1 del D. Lgs. n. 152/06** - Attività di gestione rifiuti non autorizzata;
- **art. 256 comma 3 del D. Lgs. n. 152/06** - Discarica non autorizzata;
- **art. 256 comma 5 del D. Lgs. n. 152/06** – Miscelazione di rifiuti;
- **art. 257 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 152/06** – Bonifica dei siti;

⁵ Ovvero: Zona 1 - Marengo, Zona 2 - Roverbella, Zona 3 - Roncoferraro, Zona 4 - Castel D'Ario, Zona 5 - Ostiglia, Zona 6 Pozzolo, Zona 7 - Bagnolo San Vito, Zona 8 - Cesole-Maldinaro-Borgo Virgilio.



Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Speciale B – Reati Ambientali

Rev. 2
Marzo 2023

- **art. 258 comma 4 del D. Lgs. n. 152/06** – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- **art. 260 bis del D. Lgs. n. 152/06** – Tracciabilità dei rifiuti.

In aggiunta, sempre in relazione a tale attività del Consorzio, altri profili di rischio possono emergere in relazione alla **gestione degli scarichi** ed in particolare la seguente fattispecie di reato:

- **art. 137 comma 11 del D. Lgs. n. 152/06** - Scarico su suolo sottosuolo e acque sotterranee.

C. ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI EDILI PER MANUTENZIONE O REALIZZAZIONE DI OPERE DI BONIFICA E IRRIGAZIONE:

Qualora l'esecuzione di tali lavori edili si svolga in zone del Consorzio facenti parte di Parchi Regionali, se tali attività di manutenzione o realizzazione siano condotte secondo modalità non corrette (ad esempio senza autorizzazione o non rispettando i termini dell'autorizzazione o i regolamenti specifici del sito protetto) e da esse derivasse un deterioramento dell'habitat, si potrebbe configurare il seguente reato presupposto:

- **art. 733 bis c.p.** Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto: il reato potrebbe aver luogo

Inoltre, in occasione della realizzazione di tali opere, a prescindere dalla posizione geografica, possono emergere possibili rischi ancora una volta nella **gestione dei rifiuti** speciali e non come ad esempio: materiale di risulta derivante da demolizioni o materiale contenente amianto. I rischi riguardano sempre la corretta identificazione, il corretto stoccaggio e la separazione dei rifiuti oltre che il trasporto e lo smaltimento nei termini definiti dalla normativa.

Qui di seguito i possibili reati presupposto configurabili nell'esecuzione di tale attività:

- **art. 256 comma 1 del D. Lgs. n. 152/06** - Attività di gestione rifiuti non autorizzata;
- **art. 256 comma 3 del D. Lgs. n. 152/06** - Discarica non autorizzata;
- **art. 256 comma 5 del D. Lgs. n. 152/06** – Miscelazione di rifiuti;
- **art. 258 comma 4 del D. Lgs. n. 152/06** – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- **art. 260 bis del D. Lgs. n. 152/06** – Tracciabilità dei rifiuti.

D. POLIZIA IDRAULICA:

Il Consorzio nello svolgimento dell'attività di vigilanza della rete di canali qualora non comunicasse all'Autorità competente eventuali anomalie riscontrate, derivanti ad esempio da scarichi autorizzati e non o dalla presenza di rifiuti potrebbe concorrere con terzi nelle seguenti fattispecie di reato:

- **art. 452 quinquies c.p.** - Delitti colposi contro l'ambiente;
- **art. 137 commi 2, 3, 4, 5 e 11 del D. Lgs. n. 152/06** – Scarichi di acque reflue industriali e scarichi su suolo sottosuolo e acque sotterranee;
- **art. 256 comma 1 del D. Lgs. n. 152/06** - Attività di gestione rifiuti non autorizzata;
- **art. 256 comma 3 del D. Lgs. n. 152/06** - Discarica non autorizzata.



Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Speciale B – Reati Ambientali

Rev. 2
Marzo 2023

5 Protocolli generali

Nello svolgimento delle proprie attività, è obiettivo specifico del Consorzio prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001 e, più in generale, garantire il rispetto della normativa in tema di tutela dell'ambiente.

Per questo motivo è fatto espresso divieto a tutti i destinatari del presente modello organizzativo di:

- violare la normativa che regola le attività di gestione dei rifiuti;
- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- falsificare il campione da inviare ad analisi per l'identificazione dei rifiuti;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare / alterare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni non corrette e/o veritiere sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- effettuare o concorrere in attività organizzate dirette al traffico illecito di rifiuti.

In questo senso il Consorzio:

- ha redatto un capitolo ambientale all'interno del codice etico, funzionale alla diffusione all'interno dell'organizzazione e ai propri *Stakeholders*;
- ha dato mandato agli uffici di redigere e tenere aggiornate le procedure speciali da seguire nello svolgimento delle attività svolte dal Consorzio e individuate secondo le quattro categorie di cui al paragrafo 4.